



COMUNE DI GENOLA

PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE STRUTTURE E DEI LOCALI DEL COMUNE DI GENOLA

Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. ... del....

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento definisce i criteri di concessione in uso di sale e spazi gestiti dal Comune di Genola per l'effettuazione di manifestazioni ed iniziative temporanee di vario genere.

Art. 2 - Individuazione immobili

1. Le sale e gli spazi oggetto del presente Regolamento sono i seguenti:

- Salone "G. Bonavia" (Teatro)
- Palazzetto dello Sport
- Finestra sul Castello (Sala Polivalente, Palco esterno, Biblioteca piano T e piano 1, Centro Giovani GGG)
- Palestra Scuola media
- Spazi esterni adiacenti ai locali

Art. 3 - Orari d'uso

L'utilizzo delle sale comunali potrà essere concesso in orari concordati con gli uffici preposti di ciascun giorno della settimana.

Art. 4 - Concessione delle sale

1. L'utilizzo delle sale e degli spazi è riservato, in via prioritaria, alle manifestazioni di carattere istituzionale promosse o patrocinate dal Comune di Genola. I locali sopra indicati, se non sono oggetto di disposizioni diverse (es. comodato, locazione, etc.), possono comunque essere concessi in uso a Enti, associazioni, gruppi o privati cittadini per le seguenti finalità:

a) Manifestazioni Istituzionali e manifestazioni organizzate da Enti o da Associazioni a cui il Comune abbia concesso il proprio Patrocinio, quali:

- Convegni, conferenze, concerti
- Mostre e Iniziative artistiche in genere
- Manifestazioni a carattere sociale e culturale

b) Manifestazioni Istituzionali e manifestazioni organizzate da Enti o privati quali:

- Convegni, conferenze, concerti, eventi per occasioni particolari
- Mostre e iniziative artistiche
- Manifestazioni a carattere sociale e culturale
- Iniziative turistiche, commerciali e promozionali autorizzate dal Comune di Genola

c) Eventi privati

2. Non è comunque consentito l'utilizzo per:

- attività che contrastino con i principi e i valori espressi nello Statuto del Comune di Genola;
- attività dalle quali possa derivare un possibile pregiudizio o danno all'immagine o alle iniziative del Comune di Genola;
- eventi che non siano coerenti con la struttura architettonica e con il valore storico e artistico degli spazi;
- eventi con amplificazione sonora e con allestimenti non compatibili con il contesto ambientale,
- installazione di strutture, arredi e strumentazioni che non rispettino le norme di sicurezza e la tutela degli immobili di valore storico-artistico.

Art. 5 - Modalità di utilizzo delle sale

1. L'utilizzo delle sale e degli spazi per l'esposizione di quadri, fotografie ed altre opere artistiche non può essere finalizzato alla loro commercializzazione, per cui è vietata la vendita, l'indicazione dei prezzi o l'esposizione di listini.

2. È tassativamente vietato praticare fori su muri, pavimenti, mobili, vetri e piantare chiodi, stendere vernici, adesivi ecc.

3. È invece ammessa l'esposizione di manifesti, quadri, fotografie e materiale promozionale, esclusivamente su appositi cavalletti o pannelli.

5. Il Comune non si assume alcuna responsabilità in relazione ai beni depositati nei locali di sua proprietà affidati in uso al concessionario, per cui non è tenuta a rispondere per eventuali ammanchi, deterioramenti o furti subiti dagli utilizzatori.

6. Il Concessionario garantisce, sotto la propria personale responsabilità, un corretto e civile uso dei beni in esso contenuti accettando di attenersi alle norme prescritte nell'atto di concessione.

7. Le sale e gli spazi dovranno essere mantenuti in ordine e ripuliti al termine dell'evento; gli impianti di illuminazione presenti dovranno essere spenti alla chiusura dell'evento.

8. In caso di ripetuto uso delle sale, degli spazi e degli impianti non conforme a quanto previsto dal presente regolamento, il Comune si riserva la facoltà di negarne la concessione ai soggetti o alle organizzazioni che ne risultino responsabili.

9. In particolare il Concessionario è tenuto a:

- riconsegnare i locali nelle stesse condizioni in cui sono stati concessi e, in ogni caso, puliti;
- non effettuare alcuna modifica alla disposizione e sistemazione degli arredi della sala e dei servizi;
- riconsegnare le chiavi nei termini indicati nel presente Regolamento;
- conservare personalmente le chiavi della sala, che non possono in nessun caso essere affidate a terzi o ad altri appartenenti al proprio Ente o Associazione – se non tramite apposita delega firmata dal legale rappresentante, che resta comunque a tutti gli effetti responsabile.

11. È assolutamente vietato l'uso delle sale come deposito, anche temporaneo, di attrezzature, mobili, impianti, documenti, stampanti ecc.

12. Enti, gruppi ed Associazioni possono richiedere l'uso periodico e ripetuto di una determinata sala, che può essere concessa compatibilmente con le necessità complessive di tutti i gruppi ed Associazioni presenti sul territorio.

Art. 6 - Richiesta di concessione delle sale comunali

1. Chiunque intenda utilizzare le sale o gli spazi gestiti dal Comune è tenuto a compilare l'apposito modulo di domanda (Allegato B), sottoscritto dall'interessato o da un rappresentante dell'Ente, Associazione o gruppo, con l'indicazione delle generalità del richiedente, l'individuazione della sala o dello spazio richiesto, il giorno o il periodo e la fascia oraria richiesta, l'iniziativa e le attività che si intendono svolgere, il numero massimo presunto di persone che vi potranno accedere (limitato comunque alle capienze massime delle sale), il nominativo del responsabile della sala nel corso della iniziativa e la dichiarazione di conoscere ed accettare tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento.

2. L'istanza per ottenere la concessione deve essere presentata all'Ufficio Servizi Demografici del Comune di Genola o per mezzo di richiesta inviata tramite PEC indirizzata al protocollo del Comune di Genola (genola@cert.ruparpiemonte.it) almeno 10 giorni lavorativi prima del giorno di utilizzo. In presenza di più richieste coincidenti per data di presentazione fa fede l'ordine cronologico di registrazione al protocollo. Il Comune si riserva la facoltà di valutare ed eventualmente accogliere richieste urgenti, presentate meno di 4 giorni lavorativi prima della data prevista di utilizzo.

3. Al fine di garantire una corretta gestione e sensibilizzare i cittadini dal provocare eventuali danni, si rende necessario disciplinare l'utilizzo dei locali, richiedendo il versamento di una somma di denaro, oltre alla tariffa prevista dall'art. 7 del presente Regolamento, mediante deposito cauzionale di € 150,00 da pagare con PagoPA al momento della consegna delle chiavi, che verrà poi restituita alla riconsegna delle stesse, a condizione che i locali siano stati rispettati e non abbiano subito danni. Questo vige per tutte le istanze, ad eccezione di quelle effettuate dai soggetti di cui all'art.8 del presente Regolamento.

4. Ottenuta la disponibilità, il richiedente, è autorizzato a ritirare le chiavi della sala nella giornata concordata con l'Ufficio e, in ogni caso, nell'ultimo giorno di apertura degli Uffici comunali, immediatamente precedente, in caso di festività. Le chiavi vengono consegnate solo previa verifica dell'avvenuto pagamento tramite PagoPA, come specificato all'art. 7 del presente regolamento, e devono essere riconsegnate a cura del richiedente, con le modalità previste nella concessione.

Art. 7 - Tariffe

1. Le tariffe per l'utilizzo delle sale, onnicomprensive delle spese di energia elettrica e di riscaldamento, sono approvate con Delibera di Giunta Comunale, nei termini previsti per legge.

2. Le eventuali tariffe sono dovute per tutto il periodo di utilizzo della sala compresi i giorni necessari per il montaggio e lo smontaggio degli allestimenti.

Art. 8 - Agevolazioni ed esenzioni

1. Le sale e gli spazi sono concessi gratuitamente, con autorizzazione del Sindaco o del Responsabile dell'Ufficio competente, per pubbliche assemblee ed iniziative comunque aperte a tutta la cittadinanza organizzate da:

- Associazioni di Volontariato e promozione sociale con sede nel territorio del Comune di Genola;
- Associazioni culturali, sportive, ricreative e movimenti con sede nel territorio del Comune di Genola;

- Associazioni, circoli partiti, movimenti aventi natura politica;
 - Enti pubblici in genere (quali, a titolo meramente esemplificativo, Regione, Prefettura, ASL, ecc.)
2. In caso di mostre o eventi di particolare rilevanza e/o interesse artistico o culturale o sociale, la Giunta comunale può stabilire casi di concessione a titolo gratuito.
 3. Le categorie di cui al comma 1 del presente articolo non dovranno perseguire o avere in alcun caso scopi di lucro.

Art. 9 - Revoca della concessione

1. La concessione può essere revocata in ogni momento nel caso in cui il Comune abbia la necessità di disporre del locale o degli spazi concessi, a causa di esigenze pubbliche inderogabili ovvero per urgenti motivi di pubblico interesse.
2. In tal caso il Comune è tenuto a restituire al richiedente il corrispettivo versato, venendo invece sollevata dall'obbligo di rimborsare eventuali spese sostenute o di corrispondere risarcimenti per danni.
3. La concessione può essere inoltre revocata, senza diritto ad alcun rimborso, nella ipotesi di mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento nell'atto di concessione.
4. Il concessionario può recedere, senza spese, dalla richiesta o dalla concessione, con comunicazione scritta da presentare al protocollo comunale almeno 3 giorni prima della data di utilizzo.

Art. 10 - Risarcimento danni

1. L'Ente prevede il versamento di specifiche cauzioni in caso di manifestazioni il cui svolgimento, a giudizio della Giunta comunale, potrebbero causare danni alle strutture.
2. Il Concessionario, in solido con l'Ente, Associazione o Organizzazione rappresentata, è tenuto al risarcimento di eventuali danni riscontrati alle sale, agli arredi, agli impianti, a seguito di apposita stima effettuata dall'Ufficio tecnico competente. Il firmatario della richiesta di utilizzazione degli spazi, a titolo personale o in rappresentanza di Ente, Associazione, organizzazione o società, assume la responsabilità relativa all'organizzazione e svolgimento della manifestazione, nonché all'incolumità del pubblico che vi interviene, il cui numero non potrà superare il limite fissato nei collaudi e nelle norme di sicurezza interne.
3. In caso di inadempienza si procede all'avvio del procedimento per la riscossione coattiva, fatta salva la facoltà dell'Ente di sporgere denuncia all'autorità competente.
4. È a carico del Concessionario, con esclusione di ogni responsabilità a carico del Comune, l'obbligo il risarcimento dei danni cagionati a persone o cose di terzi, incluso lo stesso Comune, in occasione dell'utilizzo della sala.

Art. 11 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento a quanto stabilito dal Codice Civile.
2. A propria legittima tutela il Comune si riserva la facoltà di sospendere in qualunque momento la concessione d'uso dei locali, qualora venga a conoscenza di un uso improprio effettuato da parte dei concessionari o a fronte di violazioni degli obblighi previsti dal presente regolamento e di intraprendere le opportune azioni legali, qualora ne ricorrano i presupposti.

Art. 12 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, di cui rappresenta parte integrante e sostanziale, ed è depositato nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione all'albo pretorio informatico dell'ente di apposito avviso di deposito ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito.
2. Copia del presente regolamento verrà pubblicata sul sito ufficiale del Comune di Genola, nella sezione Amministrazione trasparente.